

COMUNE DI MILANO

DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI

CIG

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI PEDONALIZZAZIONE E ARREDO URBANO TEMPORANEI DELLA VIA _____ IN OCCASIONE DELLA MILANO DESIGN WEEK 2026.

TRA

il Comune di Milano -- Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani - Unità Coordinamento e Gestione Sponsorizzazioni - Codice Fiscale n. 01199250158, rappresentato dalla Dirigente dell'Unità Gestione e Coordinamento Sponsorizzazione, Annalisa Capilli, domiciliato per effetto della sua carica, in Milano - p.zza Duomo 19 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. n. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. n. 71, comma I, punto D dello Statuto del Comune di Milano, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità

E

la Società (di seguito indicata come Sponsor), con sede legale in Via P.IVA/CF che sottoscrive il presente contratto per il tramite del sig. nella sua qualità di e Legale Rappresentante della società

PREMESSO CHE

- in data è stato pubblicato l'Avviso Pubblico, approvato con Determina Dirigenziale n. ... del....., volto all'individuazione di sponsor tecnici per la realizzazione di progetti di pedonalizzazione e arredo urbano temporanei nelle vie Tortona e Solferino in occasione Della Milano Design Week 2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. del la Società è risultata aggiudicataria della sponsorizzazione tecnica del progetto

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Oggetto

Costituisce oggetto della presente sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra il Comune di Milano e lo Sponsor per la realizzazione di (oggetto/luogo/periodo).

Articolo 2) Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione delle operazioni di disallestimento, da effettuarsi entro il

Articolo 3) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor è l'unico obbligato nei confronti del Comune di Milano per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne il Comune di Milano da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor si impegna a realizzare la proposta allegata, parte integrante al presente contratto, il cui controvalore è stimato in € IVA esclusa.

In particolare, lo sponsor si impegna a:

- a) realizzare, installare, mantenere e rimuovere, direttamente o attraverso soggetti operatori dallo Sponsor individuato, gli elementi/arredi previsti nel progetto di pedonalizzazione e arredo urbano approvato come Sponsorizzazione tecnica. Gli elementi/arredi dovranno essere posizionati in conformità a quanto indicato nella proposta approvata o secondo eventuali diverse indicazioni di dettaglio che potranno essere fornite dall'Amministrazione. Si specifica che le attività preordinate all'installazione degli elementi/arredi previsti, potranno essere intraprese dallo Sponsor solo a seguito dell'acquisizione di ogni altro atto autorizzativo, assenso, visto, nulla osta di competenza di ogni altro organo, Ente o Autorità amministrativa competente per legge.
- b) garantire la manutenzione e pulizia degli elementi previsti (arredi, vasi, piante, ecc.) durante tutto il periodo svolgendo attività di supervisione dello stato manutentivo

degli stessi, mantenendoli in condizioni di perfetta efficienza e decoro anche attraverso operazioni di pulizia e manutenzione correttiva, anche derivanti da atti vandalici o da comportamenti che determinano condizioni di degrado e di problemi igienici. In generale, dovrà essere sempre garantita una condizione di decoro e igiene tale da non compromettere o condizionare l'uso degli elementi/arredi utilizzati. Saranno a carico dello Sponsor le attrezzature e i materiali necessari a tutte le operazioni di manutenzione e pulizia

- c) garantire le attività propedeutiche all'attuazione dell'assetto viabilistico sulla base delle indicazioni che saranno fornite da parte dei singoli Comandi di Polizia Municipale (es: locazione transenne, cartelli/segnali stradali, elementi di copertura dei cartelli stradali esistenti, movimentazione delle transenne ove necessario, posizionamento e copertura dei cartelli/segnali stradali necessari, manutenzione e/o pulizia transenne e cartelli/segnali stradali, servizi accessori etc.)
- d) farsi carico di richiedere e ottenere eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni da parte degli Uffici comunali preposti o dei diversi Enti;
- e) garantire una opportuna sorveglianza degli elementi/arredi utilizzati;
- f) sostenere gli eventuali costi per la produzione di materiale di comunicazione del progetto; questi materiali di comunicazione realizzati dallo Sponsor sono soggetti a previa approvazione da parte del Comune;
- g) sostenere tutti i costi e oneri necessari alla realizzazione dei progetti proposti, compreso l'eventuale Canone Unico Patrimoniale se dovuto; che, pertanto, non comporteranno alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale;
- h) versare la TARIG, ove prevista, in conformità al vigente Regolamento e versare quanto previsto per la diffusione di messaggi pubblicitari e gli oneri fiscali connessi alle esposizioni pubblicitarie autorizzate dal Comune di Milano in conformità al regolamento stesso;
- i) esporre i segni distintivi (logo brand, ragione sociale) degli sponsor in modo conforme rispetto a quanto previsto nella proposta di sponsorizzazione approvata dal Comune di Milano;
- j) realizzare il progetto approvato in ottemperanza alle linee guida, ai regolamenti e alle normative vigenti in materia di progettazione dello spazio pubblico, arredo e verde

urbano;

k) rispettare, in particolare, i seguenti documenti tecnici:

- “Linee guida per la progettazione delle occupazioni di suolo pubblico leggere e temporanee”, rispetto ai requisiti di accessibilità universale, qualità urbana e sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alle modalità di delimitazione delle occupazioni in fasce di sosta e alle linee guida generali per la progettazione.
- “Spazio pubblico. Linee guida di progettazione”, in particolare per quanto riguarda i requisiti generali circa l’arredo urbano; gli arredi proposti dovranno difatti essere conformi alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi).

In generale, come previsto dalle “Linee guida per la progettazione delle occupazioni di suolo pubblico leggere e temporanee”, gli elementi/arredi proposti devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso:

- la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di stabilità al suolo per mezzo di opportuni fissaggi che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone;
- il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario/venga richiesto dall’Amministrazione.

È preferibile vengano utilizzati elementi/arredi stabili e sicuri, oltre che di materiale e fattura di qualità: la temporaneità delle occupazioni non può in alcun modo giustificare precarietà in termini di sicurezza e durevolezza degli elementi prescelti.

Gli elementi/allestimenti dovranno essere coerenti tra loro rispetto alle scelte dei materiali, colorazioni, stile, in modo da garantire omogeneità visiva e pregevolezza estetica.

l) stipulare idonea assicurazione RC per danni causati a terzi, persone (compreso il personale dell’Amministrazione) e a cose/materiali/opere/strutture, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione e sulla base dei massimali comunicati dall’Amministrazione comunale per ogni progetto, adeguati al progetto/attività proposto/a. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice

alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale;

- m) prestare adeguata garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% del valore della sponsorizzazione;
- n) accettare clausole e strumenti a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali oltre che di manleva dell'Amministrazione, che deve essere tenuta indenne dai rischi connessi e da eventuali danni arrecati a terzi ed al patrimonio comunale nello svolgimento delle attività inerenti o comunque collegate e connesse alla Sponsorizzazione, oltre che arrecati al nome, all'immagine ed alla reputazione dell'Amministrazione.

Articolo 4) Esecuzione prestazioni/lavori/forniture e personale impiegato

Ove non provveda direttamente all'esecuzione di prestazioni/lavori/forniture, lo sponsor procede all'intervento affidando al prestatore/esecutore/fornitore indicato in sede di offerta. È facoltà dello sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'appalto, procedere alla sostituzione del prestatore/esecutore/fornitore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, previa comunicazione al Comune.

Qualora lo sponsor non sia anche esecutore, la fornitura e l'esecuzione degli interventi (posa in opera degli arredi) relativi alla proposta di sponsorizzazione tecnica dovranno essere realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di qualificazione previsti per gli esecutori materiali, come previsto dall'art. 100 comma 1 lett. b) e c) e dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto. Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto

contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione comunale per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione.

Lo sponsor è obbligato a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme del Codice di comportamento approvato dal Comune di Milano e vigente di tempo in tempo nel periodo di esecuzione del contratto medesimo. Il Codice è reperibile sul sito web del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - atti generali –

La realizzazione del progetto da parte dello sponsor dovrà, altresì, avvenire sotto la supervisione e la sorveglianza delle competenti direzioni dell'Amministrazione che potranno impartire specifiche indicazioni al riguardo.

Articolo 5) Obblighi dell'Amministrazione

Lo Sponsee, garantisce, in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione:

- 1) esposizione del logo, secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione, fermo restando che lo stesso non deve avere carattere di prevalenza:
 - sugli elementi/arredi mediante elementi rimovibili che non comportino il deterioramento degli stessi;
 - sugli elementi utilizzati per la copertura dei cartelli stradali esistenti nella misura del 50% delle coperture previste;
 - nella parte interna delle transenne previste ai varchi degli ambiti in oggetto, nel rispetto dei cartelli stradali obbligatori;
- 2) possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di Sponsor nelle proprie attività di comunicazione dedicate al progetto;

- 3) visibilità/citazione nelle attività di comunicazione del Comune di Milano relative al progetto di pedonalizzazione.
- 4) l'esenzione dal pagamento del Canone Unico patrimoniale ai sensi dell'art. 31 lett. o) del vigente Regolamento modificato, in ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 5 dicembre 2023. L'esenzione è da applicarsi anche al periodo di tempo necessario all'allestimento e al disallestimento delle strutture/installazioni previste.

Articolo 6) Fatturazione e obblighi fiscali

Il valore della sponsorizzazione è pari a €, oltre IVA **22%** dovuta ai sensi di legge, pari ad €, per un totale di €

Lo Sponsor si impegna ad emettere fattura elettronica entro e non oltre il

A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere fattura di pari importo, a titolo di sponsorizzazione tecnica a favore dello Sponsor.

Trattandosi di una operazione permutativa non è soggetta al meccanismo dello split payment così come previsto dalla circolare n. 27/E del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Con il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e i relativi allegati, reperibili sul sito di FatturaPA, sono state definite le modalità di formazione, emissione e trasmissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Milano - Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani - piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Cod. Fisc. /P. IVA 01199250158, e essere redatta in lingua italiana ed espressa in valore in Euro e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: i riferimenti del contratto, il codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto; il numero di CIG; il codice di esigibilità IVA "I" per Iva ad esigibilità immediata; eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge; codice IPA (PORFYO); tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e

integrazioni.

Articolo 7) Assicurazione

È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico dovrà avere un massimale pari a €

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, direttamente o tramite soggetti terzi esecutori, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'assicurazione dovrà coprire anche danni causati dalle imprese che collaborano con lo Sponsor, e dovrà avere decorrenza dalla data prevista per l'inizio degli interventi con durata sino alla naturale scadenza del presente contratto.

Articolo 8) Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Lo Sponsor resta comunque responsabile nei confronti dello Sponsee dell'adempimento dell'esatta esecuzione degli allestimenti, In ogni caso lo Sponsor si obbliga a tenere indenne lo Sponsee da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in

dipendenza della progettazione e dell'esecuzione degli interventi previsti e, in generale connessi all'esecuzione del contratto di Sponsorizzazione.

Durante l'esecuzione del servizio lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Milano.

Art. 9) Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, lo Sponsor ha prestato la cauzione di € mediante fideiussione bancaria /assicurativa n. rilasciata il da depositata in atti del Comune di Milano.

La cauzione definitiva dovrà prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dal Comune e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto all'Azienda o restituzione dell'originale della garanzia. La garanzia dovrà essere ricostituita al suo valore iniziale ad ogni eventuale suo utilizzo.

Articolo 10) Controlli

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia

di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Articolo 11) Verifica dei costi esposti dall'operatore

In relazione al valore dichiarato della sponsorizzazione, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sui costi esposti dall'operatore in fase di esecuzione del contratto. L'operatore, in quest'ultimo caso, dovrà consegnare al Comune un report che documenti le risorse economiche impiegate per l'iniziativa.

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle predette verifiche, i costi rendicontati dovessero risultare inferiori ai costi indicati in sede di proposta, l'Amministrazione si riserva di adottare tutte le necessarie misure nei confronti dell'operatore tra cui l'escussione della garanzia di regolare esecuzione del contratto.

Articolo 12) Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Nei casi di ristrutturazione societaria, che comportino atti di trasformazione, fusione e scissione relative allo Sponsor si applicano le norme di riferimento del Codice civile.

Articolo 13) Penali

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta via PEC e concessione di un termine minimo di un giorno per le controdeduzioni, una penale giornaliera da un minimo di € sino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue

conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione e alla Città di Milano, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in tema di risoluzione in danno del contratto. Le somme relative alle penali comminate saranno prelevate dalla cauzione costituita e di cui al precedente articolo 9).

Articolo 14) Risoluzione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere ipso jure ex art. 1456 Codice civile il presente contratto, mediante comunicazione via PEC e senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

- a) grave errore o negligenza nella prestazione/fornitura/messa in opera/esecuzione;
- b) grave inadempienza contrattuale giudicata dall'Amministrazione lesiva dell'immagine dell'Amministrazione comunale e della coerenza con le policy della Città o che abbia arrecato grave danno a terzi;
- c) cessione, anche parziale del contratto;
- d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/2008);
- e) violazione delle disposizioni nelle transizioni finanziarie che hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- f) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;
- g) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;
- h) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor. In questo caso il rapporto si intende risolto, fatti salvi: 1) l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; 2) i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
- i) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà del Comune di Milano di risolvere il contratto per inadempienza, previa diffida ad adempiere nel termine di gg 5, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

Articolo 15) Recesso

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non conoscibili al momento della stipula dello stesso.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere qualora per ragioni di pubblico interesse/utilità sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso delle aree oggetto del presente contratto e non preventivabili al momento della stipula. La comunicazione sarà trasmessa via PEC con preavviso di almeno 10 giorni.

In tal caso, spetterà allo Sponsor un indennizzo corrispondente alla somma del valore delle prestazioni già eseguite, detratto il corrispondente valore di sfruttamento pubblicitario goduto sino a quel momento, calcolato in base alla modalità di cui alla deliberazione di G.C. n. 658/2020.

Lo sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via PEC, con preavviso di almeno 5 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento giustificando e comprovando la propria impossibilità con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie. Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo e ragione.

Lo Sponsor prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all'Amministrazione comunale tramite posta elettronica certificata PEC. In tale ipotesi nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà allo Sponsor, anche con riferimento alle spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant'altro. In tal caso il Comune incamererà la cauzione prevista.

Articolo 16) - Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti

Lo Sponsor è tenuto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla homepage del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala un illecito - whistleblowing"). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente avviso. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.lgs. 24/2023. L'ottemperanza ai superiori adempimenti dovrà essere documentata dall'operatore economico alla Stazione Appaltante

Articolo 17) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR n. 679/2016, D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto. Lo Sponsor prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.comune.milano.it> – sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 18) Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.

Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 19) Disposizioni generali

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti Vigenti. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Articolo 20) Registrazione

Il presente contratto, composto da n. ... pagine, è redatto in due originali sarà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le spese imposte e tasse inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Milano, lì

Per il COMUNE DI MILANO

LA DIRIGENTE

f.to digitalmente

Per lo SPONSOR

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

f.to digitalmente

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche di versamento individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.